Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

## Art. 2

## (Interventi)

- 1. La Regione, in coerenza con l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, lettera i), e l'articolo 8 della legge regionale 6/2006, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorità, nonché con i soggetti di cui all'articolo 14 della legge regionale 6/2006, la realizzazione dei seguenti interventi:
- a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- **b)** formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- c) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;
- **d)** azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
- e) rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari;
- f) messa a sistema delle esperienze già attive;
- **g)** rafforzamento della capacità del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
- **h)** dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.

(1)

1 bis.

## (ABROGATO)

(2)(3)

- 2. La Regione inoltre promuove:
- **a)** l'attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;
- **b)** la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'attuazione della presente legge.
- **3.** I Comuni concorrono all'attuazione degli interventi previsti al comma 1 per il tramite del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006.

## Note:

- 1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera a), L. R. 14/2016
- 2 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 25/2016, con effetto dall'1/1/2017.
- 3 Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 24/2019, con effetto dall'1/1/2020.